

ALLEGATO A proposta DGR n. 122

[Banche commerciali]

[•]

[•]

[Banca europea per gli investimenti]

[•]

[•]

[Cassa depositi e prestiti S.p.A.]

[•]

[•]

[Agente]

[•]

[•]

[Banca Depositaria]

[•]

[•]

[Banche Hedging]

[•]

[•]

e

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

[•]

[•]

in qualità di Società

[data]

Oggetto: Accordo di Finanziamento (Proposta)

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese tra noi recentemente intercorse, per proporVi la sottoscrizione del presente accordo di finanziamento mediante scambio di corrispondenza, secondo i termini sotto indicati.

Il presente accordo di finanziamento (l'“**Accordo**”) è sottoscritto tra:

- (1) **Regione Lombardia**, [●], in qualità di socio (il “**Socio Rilevante**”);
- (2) **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●], numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA [●] (la “**Società**”);
- (3) [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari a Euro [●], numero di iscrizione al registro [●] e codice fiscale [●], iscritta all'Albo delle Banche al numero [●] – Albo dei Gruppi Bancari: cod. [●] (di seguito “[●]”) la quale interviene al presente atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A e di [●] ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definiti);
- (4) [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari a Euro [●], numero di iscrizione al registro di [●] e codice fiscale [●], iscritta all'Albo delle Banche al numero [●] – Albo dei Gruppi Bancari: cod. [●] (di seguito “[●]”) la quale interviene al presente atto in qualità di Finanziatore Finanziamento A e di [●] ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (5) [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari a Euro [●], numero di iscrizione al registro delle Imprese di [●] e codice fiscale [●], iscritta all'Albo delle Banche al numero [●] – Albo dei Gruppi Bancari: cod. [●] (di seguito “[●]”) la quale interviene al presente atto in qualità di Banca Linea Performance Bond (come di seguito definita) e [●] ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (6) [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari a Euro [●], numero di iscrizione al registro delle Imprese di [●] e codice fiscale [●], iscritta all'Albo delle Banche al numero [●] – Albo dei Gruppi Bancari: cod. [●] (di seguito “[●]”) la quale interviene al presente atto in qualità di Banca Linea Performance Bond e [●] ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (7) [**Banca Agente**] in qualità di banca agente, (l'“**Agente**”);
- (8) [**Banca Depositaria**] in qualità di banca depositaria (la “**Banca Depositaria**”);
- (9) [**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in [●] Roma, capitale sociale Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il n. [●], codice fiscale e partita IVA n. 07756511007, REA n. 1053767 (di seguito, “**CDP**”), la quale interviene al presente atto in qualità di [Finanziatore Finanziamento A] ai sensi del Contratto di Finanziamento, di [Finanziatore Finanziamento B] ai sensi del Contratto di Finanziamento CDP B (come di seguito definito) [e in qualità di [●] ai sensi di [●];]
- (10) [**Banca europea per gli investimenti**, con sede nel Granducato di Lussemburgo, in Boulevard Konrad Adenauer 98/100, L-2950 Lussemburgo, (di seguito, “**BEI**”), la quale interviene al presente atto in qualità di [Finanziatore Finanziamento A] ai sensi del Contratto di Finanziamento BEI A (come di seguito definito), di [Finanziatore Finanziamento B] ai sensi del Contratto di Finanziamento BEI B (come di seguito definito)[e in qualità di [●] ai sensi di [●];]

- (11) [[●], [●] e [●], in qualità di Banche Hedging ai sensi del Contratto di Finanziamento (congiuntamente, le “**Banche Hedging**”).]

PREMESSO CHE:

- (A) [in data [●], la Società, in qualità di prestatore, e l'Agente e CDP, in qualità di [Finanziatore Finanziamento A], e [●] *[inserire indicazione banche commerciali]*, in qualità di [●], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento**”) suddiviso nelle seguenti linee di credito:
- linea di credito per cassa per un ammontare pari ad Euro [●] concessa dai Finanziatori Finanziamento A (la “**Quota CDP-Banche Finanziamento A**”); e
 - linea di credito per firma per un ammontare pari ad Euro [100.000.000,00] concessa dalle Banche Performance Bond (“**Linea Performance Bond**”);
- (B) [in data odierna] la Società, in qualità di prestatore, e BEI:
- in qualità di [Finanziatore Finanziamento A], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] (la “**Quota BEI Finanziamento A**” e, congiuntamente alla Quota CDP-Banche Finanziamento A, il “**Finanziamento A**”) al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento BEI A**”); e
 - in qualità di [Finanziatore Finanziamento B], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] (la “**Quota BEI Finanziamento B**”) al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento BEI B**”);
- (C) [in data odierna] la Società, in qualità di prestatore, e CDP, in qualità di [Finanziatore Finanziamento B], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] (la “**Quota CDP Finanziamento B**” e, congiuntamente alla Quota BEI Finanziamento B, il “**Finanziamento B**”) al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento CDP B**”);
- (D) al fine di disciplinare i termini comuni dei finanziamenti di cui al Contratto di Finanziamento, al Contratto di Finanziamento BEI A, al Contratto di Finanziamento BEI B e al Contratto di Finanziamento CDP B, le Parti (fatta eccezione per il Socio Rilevante) hanno sottoscritto un accordo quadro (il “**Common Terms Agreement**” o “**CTA**”) che integra i termini e condizioni dei contratti di finanziamento citati nelle Premesse che precedono;
- (E) alla data odierna, il Socio Rilevante è titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro [●] pari al [●]% del capitale sociale della Società;
- (F) ai sensi di quanto previsto dall'articolo [XXX] della Legge della Regione Lombardia N. [XXX]/2021 (come di volta in volta modificata e/o integrata) (“**Legge Regionale**”) - per favorire la bancabilità del progetto del sistema viabilistico pedemontano lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014 e n. 42/2019 e al fine di assicurare il regolare servizio del debito relativo al finanziamento

per la realizzazione dell'opera (i.e. delle tratte autostradali B2 e C) - il Socio Rilevante è stato autorizzato a concedere a favore della Società il prestito in conto soci subordinato di complessivi Euro 900.000.000,00 (*novecentomilioni/00*), articolato come segue:

- (i) Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) (il “**Finanziamento Soci Regione**”), da erogarsi dal 2025 al 2044 in quote annuali di Euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*) con versamenti semestrali costanti di Euro 20.000.000,00 (*ventimilioni/00*), ed
 - (ii) Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) (l’“**Ulteriore Finanziamento Soci Regione**”), da accantonare dal 2025 al 2044 nel bilancio regionale in quote annuali di Euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) e che potranno essere erogati nel medesimo periodo in misura degli importi di tempo in tempo accantonati;
- (G) ai sensi di quanto previsto dall'articolo [XXX], comma [XXX] della Legge Regionale, con Delibera di Giunta Regionale (come di seguito definita), il Socio Rilevante ha provveduto ad assicurare, in relazione al Finanziamento Soci Regione e all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-*bis* della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (*Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea*) e che il Finanziamento Soci Regione e l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione autorizzati ai sensi della Legge Regionale non rilevano ai fini del calcolo della soglia del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, di cui all'art. 165, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., specificando altresì che il Finanziamento Soci Regione sarà remunerato al tasso medio ponderato dei finanziamenti accessi dalla Società con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle tratte B2 e C;
- (H) ai sensi dell'articolo [XXX], commi [XXX] della Legge Regionale, alla spesa relativa al Finanziamento Soci Regione e all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione pari a complessivi Euro 900.000.000,00 (*novecentomilioni/00*) prevista alla missione 01 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione*”, programma 03 “*Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*” - Titolo 3 “*Spese per incremento attività finanziarie*” del bilancio regionale per il periodo 2025-2044 è garantita copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. Le somme relative alla restituzione del Finanziamento Soci Regione e dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sono iscritte al Titolo 5 “*Entrate da riduzioni di attività finanziarie*” - Tipologia 300 “*Riscossione crediti di medio-lungo termine*” del bilancio regionale relativo all'anno 2045 e successivi;
- (I) in conformità all'articolo [XXX], comma [XXX] della Legge Regionale, in data [●] il Socio Rilevante ha adottato delibera di Giunta Regionale N. [●] (la “**Delibera di Giunta Regionale**”), con la quale ha, *inter alia*, stabilito di approvare la sottoscrizione del presente Accordo e del Finanziamento Soci Regione, ha conferito i poteri per la sottoscrizione e il perfezionamento del presente Accordo e del Finanziamento Soci Regione nonché, tra l'altro, dell'accettazione irrevocabile ed incondizionata, ogni eccezione rimossa, della Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante (come di seguito definita), ha stabilito la decorrenza del rimborso del Finanziamento Soci Regione fissata a partire dal [2045] e comunque nei limiti e subordinatamente al rispetto delle previsioni di cui al successivo Articolo 3 (*Subordinazione e Postergazione*), che sarà restituito entro la data di scadenza naturale della Concessione, ad oggi prevista al 2060. Con la medesima Delibera di Giunta Regionale,

avendo svolto le necessarie verifiche di conformità, il Socio Rilevante ha – tra l'altro – preso atto che *“la stipulazione ed esecuzione dell'Accordo di Finanziamento, del Contratto di Finanziamento Soci Regione, dell'Ulteriore Accordo di Finanziamento e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione da parte della Regione sono conformi alla normativa vigente applicabile (ivi compresa quella applicabile in materia di contratti) nonché ad ogni disposizione regolamentare e provvedimento amministrativo e giudiziario applicabile alla stessa”*;

- (J) che con la DGR n. del si è rinviato a successivo atto l'approvazione e l'autorizzazione alla sottoscrizione di un ulteriore accordo di finanziamento (l'“Ulteriore Accordo di Finanziamento”) e annesso contratto di finanziamento soci (l'“Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione”), nella sostanza conformi al presente “Accordo di Finanziamento” e “Contratto di Finanziamento Soci Regione” (salve le specificità del caso), al fine di regolare gli specifici termini e condizioni della successiva erogazione della quota parte residua del prestito in conto soci per complessivi Euro 100.000.000,00;
- (K)
- (L) il Socio Rilevante è a conoscenza dei termini e delle condizioni della documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti bancari di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono;
- (M) con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni del Finanziamento Soci Regione, come meglio di seguito disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e rappresentano pattuizioni valide e vincolanti per le Parti.

1.2 Definizioni

- (a) Ove non diversamente indicato, nel presente Accordo i termini sotto indicati avranno il seguente significato:

“**Accordo**” indica il presente accordo di finanziamento.

“**Accordo tra Creditori**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Agente**” come definita al punto [(7)] sopra e come meglio identificato nella definizione di [●] del CTA.

“**Banca Depositaria**” come definita al punto [(8)] sopra e come meglio identificata nella definizione di [●] del CTA.

“**Banca Hedging**” come definita al punto [(11)] sopra e come meglio identificata nella definizione di [●] del CTA.

“**Banca Linea Performance Bond**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA. *[NOTA: la cessione avrà ad oggetto solo i crediti derivanti dal Finanziamento Soci Regione per complessivi Euro 800.000.000,00]*

“**Codice della Crisi**” indica il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Codice Etico CDP**” indica il codice etico di CDP come di volta in volta pubblicato sul proprio sito internet (www.cdp.it).

“**Concessione**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Conto Dedicato**” indica il conto corrente IBAN: [●], intestato alla Società, aperto presso [●], Agenzia [●].

“**Contratto di Finanziamento Soci Regione**” indica il contratto di finanziamento soci di Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) relativo al Finanziamento Soci Regione che sarà sottoscritto tra il Socio Rilevante e la Società in conformità al presente Accordo secondo il modello allegato al presente Accordo *sub* Allegato 1 (*Form – Contratto di Finanziamento Soci Regione*).

“**CTA**” come definito alla premessa [(D)] che precede.

“**Documenti Finanziari**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Effetto Negativo Rilevante**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Finanziamento A**” indica il finanziamento per cassa per complessivi Euro [●], corrispondente alla somma della Quota CDP-Banche Finanziamento A e della Quota BEI Finanziamento A, concesso alla Società da parte dei Finanziatori Finanziamento A ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento BEI A.

“**Finanziamento B**” indica il finanziamento per cassa per complessivi Euro [●], corrispondente alla somma della Quota BEI Finanziamento B e della Quota CDP Finanziamento B, concesso alla Società da parte dei Finanziatori Finanziamento B ai sensi del Contratto di Finanziamento BEI B e del Contratto di Finanziamento CDP B.

“**Finanziamento Soci Regione**” indica il finanziamento soci subordinato di complessivi Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) descritto alla Premessa (F) e all’Articolo [2.1(a)] (*Finanziamento Soci Regione*) che segue e definito [●] nel CTA.

“**Finanziatore Finanziamento A**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Finanziatore Finanziamento B**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Finanziatori**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Garanzia**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 264 come di volta in volta modificato e/o integrato e, da quando lo stesso sarà efficace, il Codice della Crisi.

“**Modello 231 CDP**” indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e ss.mm.ii., come di volta in volta pubblicato sul proprio sito internet (www.cdp.it).

“**Parti**” indica, congiuntamente, ciascuna delle parti del presente Accordo e ciascuna di esse è definita una “**Parte**”.

“**Parti Finanziarie**” indica, collettivamente, [●][●][●], come meglio individuate nella definizione di [*Finance Parties*] del CTA.

“**Periodo di Responsabilità**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP**” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 (*Responsabilità*) e seguenti del codice civile.

“**Procedura Concorsuale**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Progetto**” ha il significato attribuito al termine [●] nel CTA.

“**Ulteriore Accordo di Finanziamento**” ha il significato ad esso attribuito ai sensi del successivo Articolo [2.3] (*Ulteriore Finanziamento Soci Regione*).

“**Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione**” ha il significato ad esso attribuito ai sensi del successivo Articolo [2.3] (*Ulteriore Finanziamento Soci Regione*).

“**Ulteriore Finanziamento Soci Regione**” indica il finanziamento soci subordinato di complessivi Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) descritto alla Premessa (F) e definito [●] nel CTA.

- (b) Nel presente Accordo, ove non risulti altrimenti:

- (i) ogni termine definito utilizzato nel presente Accordo al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa, salvo se altrimenti richiesto dal contesto;
- (ii) un soggetto include i suoi successori ed aventi causa in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari;
- (iii) il termine “provvedimento amministrativo” indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello internazionale, nazionale o locale;
- (iv) ogni pagamento revocato o dichiarato inefficace sarà considerato come non effettuato;
- (v) il riferimento ad una legge, decreto, regolamento o in generale ad una norma è un riferimento a quella norma come di volta in volta in vigore;
- (vi) ogni riferimento ad un Documento Finanziario è un riferimento a quel Documento Finanziario come di volta in volta modificato e/o integrato in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari;
- (vii) i titoli degli articoli e dei paragrafi del presente Accordo sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati ai fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

2. APPORTO SOCI

2.1 Finanziamento Soci Regione

- (a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Socio Rilevante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti della Società e nell'interesse delle Parti Finanziarie a mettere a disposizione della Società, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale e dalla Delibera di Giunta Regionale, un finanziamento soci subordinato per un ammontare complessivo pari ad Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) che verrà erogato dal Socio Rilevante con importi annui di Euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*) per il periodo dal 2025 al 2044, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo.
- (b) Il Finanziamento Soci Regione sarà regolato da apposito Contratto di Finanziamento Soci Regione che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente Accordo tra il Socio Rilevante e la Società.

2.2 Disciplina generale del Finanziamento Soci Regione

Anche in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale e dalla Delibera di Giunta Regionale, il Finanziamento Soci Regione:

- (a) sarà remunerato al tasso di interesse pari a [●]¹ determinato ai sensi dell'art. [XXX] comma [XXX] della Legge Regionale;
- (b) sarà erogato con pagamenti semestrali costanti di Euro [20.000.000,00 (*ventimilioni/00*)] versati ogni [15 giugno] e [15 dicembre] di ciascun anno a partire dal 15 giugno 2025 fino al 15 dicembre 2044 nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo [4] (*Pagamenti*) che segue e in conformità con il piano delle erogazioni che si allega *sub* Allegato [2] (*Piano delle erogazioni del Finanziamento Soci Regione*), senza che sia necessario l'invio di una richiesta di utilizzo da parte della Società;
- (c) potrà essere rimborsato e/o remunerato - nel rispetto di quanto previsto dagli Articoli 3 (*Subordinazione e Postergazione*) e 5 (*Rimborso e Pagamento degli Interessi*) che seguono - solo a decorrere dal 2045, e comunque (i) successivamente alla scadenza del Periodo di Responsabilità e, in ogni caso (ii) entro la data di scadenza naturale della Concessione, ad oggi prevista al 2060;
- (d) non beneficerà di alcuna Garanzia prestata dalla Società o da terzi;
- (e) sarà utilizzato dalla Società per far fronte al servizio del debito del Finanziamento B, nel rispetto di quanto previsto dal CTA, dal Contratto di Finanziamento BEI B e dal Contratto di Finanziamento CDP B.

Il Socio Rilevante si impegna a conferire un mandato irrevocabile, anche nell'interesse della Società e delle [Parti Finanziarie], alla banca depositaria competente *pro tempore* per la relativa tesoreria al fine di eseguire i pagamenti di cui al punto (b) che precede sul Conto Dedicato.

2.3 Ulteriore Finanziamento Soci Regione

In attuazione di quanto previsto nella Legge Regionale e nella Delibera di Giunta Regionale, il Socio Rilevante si impegna a stipulare con la Società e le [Parti Finanziarie] un ulteriore accordo di finanziamento (l'“**Ulteriore Accordo di Finanziamento**”) e annesso contratto di finanziamento soci (l'“**Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione**”), nella sostanza conformi al presente Accordo e al Contratto di Finanziamento Soci Regione (salve le specificità del caso), volto a regolare gli specifici termini e condizioni della successiva erogazione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione già accordato in forza della Legge Regionale e della Delibera di Giunta Regionale.

3. SUBORDINAZIONE E POSTERGAZIONE

- 3.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo [3.2] che segue, il Finanziamento Soci Regione sarà subordinato e postergato (quanto a capitale, interessi, e qualsiasi altro onere ed importo dovuto dalla Società) all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità e potrà essere rimborsato

¹ La Legge Regionale prevede che il prestito sarà remunerato al tasso medio ponderato dei finanziamenti accesi da APL con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle Tratte B2 e C.

solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità e comunque entro la data di scadenza naturale della Concessione.

- 3.2 In caso di fallimento della Società, i crediti del Socio Rilevante derivanti dal Finanziamento Soci Regione saranno da qualificarsi quali crediti condizionati all'integrale pagamento di ogni ammontare dovuto dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari, e saranno soggetti alle disposizioni di cui agli Articoli 55, comma 3 e 96, comma 3, della Legge Fallimentare (o alle analoghe disposizioni del Codice della Crisi).
- 3.3 Il Socio Rilevante riconosce e accetta che, ricorrendone i presupposti di legge, il rimborso degli importi erogati a titolo di Finanziamento Soci Regione sarà subordinato anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2467 del codice civile (ove applicabile).

4. PAGAMENTI

- 4.1 Gli importi di cui al Finanziamento Soci Regione saranno interamente dovuti dal Socio Rilevante alla Società alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Soci Regione. Di conseguenza, le Parti prendono atto e concordano che i pagamenti semestrali del Finanziamento Soci Regione di cui all'Articolo 2.2(b) (*Disciplina generale del Finanziamento Soci Regione*) che precede non sono soggetti ad alcuna condizione e saranno effettuati dal Socio Rilevante a favore della Società in qualsiasi circostanza (ad esempio, tra gli altri, anche nel caso di cessazione anticipata della Concessione per qualsivoglia ragione, di risoluzione/recesso/decadenza dal beneficio del termine con riferimento ai contratti di finanziamento di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono, di perdita della qualità di socio della Società da parte del Socio Rilevante (fermo restando l'impegno di cui all'Articolo 7.1(j) che segue) ovvero nel caso in cui la Società versi in stato di insolvenza o sia oggetto di una Procedura Concorsuale o liquidatoria o di procedimenti di analoga natura).
- 4.2 Ogni importo dovuto dal Socio Rilevante alla Società in relazione ai pagamenti semestrali di cui all'Articolo [2.2(b)] (*Disciplina generale del Finanziamento Soci Regione*) che precede, sarà accreditato dal Socio Rilevante sul Conto Dedicato.

5. RIMBORSO E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

- 5.1 Ferma restando la facoltà del Socio Rilevante e della Società di convertire il Finanziamento Soci Regione in capitale sociale della Società, il Finanziamento Soci Regione potrà essere rimborsato solo a decorrere dal 2045, e comunque (i) successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità e, in ogni caso (ii) entro la data di scadenza naturale della Concessione, come indicato all'Articolo 2.2(c) (*Disciplina generale del Finanziamento Soci Regione*) che precede.
- 5.2 Gli interessi sono dovuti sul Finanziamento Soci Regione erogato in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Soci Regione, restando inteso che le predette somme potranno essere corrisposte dalla Società al Socio Rilevante solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità.

6. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, senza pregiudizio per gli impegni assunti ai sensi degli altri Documenti Finanziari, la Società si impegna nei confronti delle Parti Finanziarie a:

- (i) non pagare, rimborsare anticipatamente o comunque rimborsare l'importo in linea capitale, gli interessi e qualsiasi altro onere dovuto ai sensi di, o trattenere o portare alcun importo a rimborso del Finanziamento Soci Regione in denaro o in natura;
- (ii) non estinguere il Finanziamento Soci Regione a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altrimenti;
- (iii) non modificare, variare, integrare o rinunciare i termini e le condizioni del Finanziamento Soci Regione, senza il previo consenso scritto dell'[Agente] in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (iv) non intraprendere qualsiasi azione che possa ridurre o invalidare la postergazione e subordinazione disciplinata dal presente Accordo, senza il previo consenso scritto dell'[Agente] in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (v) non costituire o permettere che venga costituita alcuna Garanzia a garanzia del Finanziamento Soci Regione.

7. IMPEGNI DEL SOCIO RILEVANTE

7.1 Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, senza pregiudizio per gli eventuali impegni previsti ai sensi degli altri Documenti Finanziari, il Socio Rilevante si impegna nei confronti delle Parti Finanziarie e della Società a:

- (a) in attuazione degli impegni pluriennali assunti ai sensi dell'articolo [XXX] della Legge Regionale, dare costante e corretta rappresentazione della corrispondente previsione di spesa in occasione dell'approvazione della manovra triennale di finanza regionale, disponendo, ove del caso, le rimodulazioni necessarie a fronteggiare i fabbisogni connessi all'esecuzione del Finanziamento Soci Regione;
- (b) vincolare irrevocabilmente, per ciascun anno a decorrere dal 2025 e sino al 2044, la somma di Euro [40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*)] a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del proprio bilancio di previsione per garantire la copertura finanziaria necessaria in relazione al Finanziamento Soci Regione;
- (c) non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso anticipato o comunque rimborso di, o alcuna distribuzione relativa al Finanziamento Soci Regione (inclusi, a titolo esemplificativo, il capitale, gli interessi e qualsiasi altro onere maturato sugli stessi), in denaro o in natura, o trattenere o portare alcun importo a rimborso del Finanziamento Soci Regione;
- (d) non estinguere il Finanziamento Soci Regione a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altro;

- (e) non effettuare i pagamenti semestrali a favore della Società in relazione al Finanziamento Soci Regione a mezzo di compensazione di crediti verso la Società (sia essa legale o volontaria);
- (f) non compiere alcun atto o azione che possa far sospendere, far venir meno o rendere inefficace alcuno dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo e dal Finanziamento Soci Regione, senza il previo consenso scritto dell'[Agente] in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (g) non modificare, variare o integrare i termini e le condizioni del Finanziamento Soci Regione, senza il previo consenso scritto dell'[Agente] in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (h) non permettere l'esistenza, o ricevere il beneficio, di alcuna fideiussione, assicurazione del credito o qualsiasi altra Garanzia emessa a garanzia delle obbligazioni della Società di rimborso e/o remunerazione del Finanziamento Soci Regione, o comunque relativa al Finanziamento Soci Regione;
- (i) qualora, prima del decorso del Periodo di Responsabilità, il Socio Rilevante riceva il pagamento (in denaro o in natura) di somme relative al Finanziamento Soci Regione ovvero alcuna parte del Finanziamento Soci Regione venga estinta e tale pagamento o estinzione non avvenga in conformità a quanto previsto dai Documenti Finanziari, darne pronta comunicazione scritta all'Agente e alla Società e rimborsare gli importi ricevuti sul Conto Dedicato entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dal ricevimento;
- (j) mantenere il controllo diretto e/o indiretto della Società;
- (k) non intraprendere o continuare misure o azioni volte:
 - (i) a far decadere dal beneficio del termine la Società in relazione al Finanziamento Soci Regione ovvero ad intimarne il pagamento;
 - (ii) ad escutere qualsiasi importo ai sensi del Finanziamento Soci Regione mediante esecuzione forzata o altro; o
 - (iii) ad ottenere l'assoggettamento della Società a Procedure Concorsuali, a liquidazione ovvero a procedimenti di analoga natura;
 - (iv) a ridurre o invalidare la postergazione e subordinazione disciplinata dal presente Accordo,

ovvero intraprendere o continuare qualsiasi misura o azione che determini una crisi della Società e/o una temporanea difficoltà ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni da parte della Società;
- (l) non costituire o permettere la costituzione di alcuna Garanzia sui diritti del Socio Rilevante relativamente al Finanziamento Soci Regione o sui crediti o gli interessi da esso derivanti a favore di terzi;

- (m) non cedere, trasferire o altrimenti disporre, in tutto o in parte, dei diritti o delle altre obbligazioni derivanti dal Finanziamento Soci Regione, senza il preventivo consenso scritto dell'[Agente] in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (n) accettare puramente e semplicemente, in via irrevocabile ed incondizionata, ogni eccezione rimossa, in qualità di debitore ceduto, la Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante conformemente ai termini e condizioni previsti nella stessa Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante e nel CTA;
- (o) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP, nel Modello 231 CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; e (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a); e (c) i collaboratori esterni di CDP; e
- (p) risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dal Socio Rilevante ai sensi del successivo Articolo [8.11] fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui alla precedente lettera [(o)] fossero stati puntualmente adempiuti.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1 Dichiarazioni e garanzie

Il Socio Rilevante dichiara e garantisce alle Parti Finanziarie quanto previsto dal presente Articolo.

8.2 Capacità e poteri

- (a) Il Socio Rilevante è un ente pubblico esistente ai sensi del diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta.
- (b) Il Socio Rilevante, in conformità con il proprio Statuto d'autonomia e sulla base della relativa organizzazione, ha debitamente approvato la sottoscrizione del presente Accordo e del Finanziamento Soci Regione e conferito ai propri rappresentanti firmatari del presente Accordo i poteri per la sottoscrizione del presente Accordo e del Finanziamento Soci Regione.

8.3 Autorizzazioni

- (a) Il Socio Rilevante ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a validamente concludere e dare esecuzione al presente Accordo e al Finanziamento Soci Regione.
- (b) Non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione od altro atto o comunicazione o notifica da parte di, alcuna autorità governativa od organismo di controllo o altra autorità

per la valida sottoscrizione, esecuzione, efficacia del presente Accordo e del Finanziamento Soci Regione.

8.4 Stipulazione ed esecuzione dei Documenti

La stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo e del Contratto di Finanziamento Soci Regione da parte del Socio Rilevante sono conformi alla normativa vigente applicabile nonché ad ogni disposizione regolamentare e provvedimento amministrativo e giudiziario applicabile al Socio Rilevante (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Legge Regionale, la Delibera di Giunta Regionale, la normativa applicabile in materia di contratti, la normativa in tema di aiuti di stato e la normativa pubblicistica relativa al limite massimo alla contribuzione pubblica), e non costituiscono violazione di accordi che il Socio Rilevante abbia in essere con terzi, né violano disposizioni dello Statuto d'autonomia del Socio Rilevante.

8.5 Documenti

- (a) Il presente Accordo è valido ed efficace e il Finanziamento Soci Regione sarà valido ed efficace quando sarà sottoscritto il Contratto di Finanziamento Soci Regione in conformità con il presente Accordo.
- (b) Il Socio Rilevante non si è reso inadempiente ad alcuna obbligazione assunta ai sensi dei Documenti Finanziari di cui è parte.

8.6 Capacità finanziaria

Il Socio Rilevante dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai propri obblighi derivanti dal presente Accordo e dal Finanziamento Soci Regione.

8.7 Partecipazione sociale

Il Socio Rilevante è pieno e legittimo titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro [●] pari al [●]% del capitale sociale della Società.

8.8 Contenzioso

Non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo in corso o minacciato che riguardi il Socio Rilevante e che possa avere un Effetto Negativo Rilevante.

8.9 Dissesto finanziario

Il Socio Rilevante non versa in stato di dissesto finanziario ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

8.10 Aiuti di stato e limiti alla contribuzione pubblica

La messa a disposizione del Finanziamento Soci Regione ai termini e condizioni di cui al presente Accordo avviene nel rispetto degli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (*Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e*

attuazione del diritto dell'Unione europea) nonché nel rispetto dei limiti alla contribuzione pubblica imposti dall'articolo 165 (*Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni*), comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

8.11 **Codice Etico CDP, Modello 231 CDP e Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP**

Il Socio Rilevante ha preso visione e conosce integralmente i principi del Codice Etico CDP, del Modello 231 CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP.

8.12 **Ripetizione**

Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente Articolo [8] sono rilasciate alla data di sottoscrizione del presente Accordo e del Contratto di Finanziamento Soci Regione, alla data di ciascuna erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Soci e in ciascuna data in cui saranno reiterate le dichiarazioni e garanzie previste dall'Articolo [●] del CTA, con riferimento a fatti e circostanze allora esistenti.

9. **COMUNICAZIONI**

9.1 **Forma delle comunicazioni**

- (a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, lettera raccomandata a/r, o posta elettronica o posta elettronica certificata.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

9.2 **Indirizzi per le comunicazioni**

Le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- (a) se indirizzate alla Società:

[●]

[indirizzo]

[all'attenzione di]

[email]

[PEC]

- (b) se indirizzate al Socio Rilevante:

[●]

[indirizzo]

[all'attenzione di]

[email]
[PEC]

(c) se indirizzate a BEI:

[●]
[indirizzo]
[all'attenzione di]
[email]
[PEC]

(d) se indirizzate all'Agente e/o alle Parti Finanziarie:

[●]
[indirizzo]
[all'attenzione di]
[email]
[PEC]

(e) se indirizzate a [●]:

[●]
[indirizzo]
[all'attenzione di]
[email]
[PEC]

ovvero al diverso indirizzo, purché in Italia, e-mail o PEC che ciascuna Parte potrà notificare all'altra con gli stessi mezzi e con un preavviso scritto di almeno [●] Giorni Lavorativi.

9.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti Finanziarie (o alcune di esse) e la Società e/o il Socio Rilevante relative al Progetto devono essere inviate per il tramite dell'Agente.

10. MODIFICHE ALLE PARTI

Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti, ed i loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, anche a seguito di modifica o cessione, in tutto o in parte, del [Contratto di Finanziamento/CTA]² e degli altri Documenti Finanziari (incluso, senza limitazioni, in caso di cessione dei contratti o dei crediti derivanti dagli stessi) o del presente Accordo, ovvero anche a seguito di modifica, cessione o novazione delle obbligazioni delle Società ai sensi di alcuno dei Documenti Finanziari.

² Da verificare.

11. CESSIONI

- (a) Fatta eccezione per la Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante e fermo restando quanto previsto e consentito dai Documenti Finanziari, il Socio Rilevante e la Società non potranno cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti e/o obbligazioni ai sensi del presente Accordo.
- (b) Le Parti Finanziarie potranno cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti ai sensi del presente Accordo in conformità a quanto previsto nel presente Accordo e negli altri Documenti Finanziari.

12. VARIE ³

12.1 Modifiche

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo saranno efficaci solo se effettuate per iscritto ed accettate dal Socio Rilevante, dalla Società e dall'[Agente] [che agirà su istruzione delle Parti Finanziarie ai sensi del CTA e dell'Accordo tra Creditori]. Qualsiasi impegno del Socio Rilevante e/o della Società ai sensi del presente Accordo non potrà essere revocato o modificato senza il previo consenso scritto dell'[Agente] [che agirà su istruzione delle Parti Finanziarie ai sensi del CTA e dell'Accordo tra Creditori].

12.2 Ulteriori obbligazioni

In relazione a quanto previsto nel presente Accordo, il Socio Rilevante e la Società dovranno, a proprie spese, di volta in volta compiere ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi delle Parti Finanziarie ai sensi del presente Accordo e per perseguire e raggiungere lo scopo del presente Accordo.

12.3 Nessuna ritenuta

- (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo (b) che segue, tutti i pagamenti del Socio Rilevante ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti senza alcuna riduzione o ritenuta (per compensazione, eccezione, tasse o altro).
- (b) Qualora il Socio Rilevante o la Società siano, o divengano, obbligati ad effettuare le suddette deduzioni o ritenute ai sensi di legge, il Socio Rilevante dovrà pagare l'importo aggiuntivo nella misura necessaria ad assicurare alla Società o alle Parti Finanziarie, a seconda del caso, di ricevere una somma netta pari all'intero ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui il pagamento non fosse stato soggetto ad alcuna deduzione o ritenuta.

12.4 Nullità parziale

³ In considerazione delle previsioni ex 1411 c.c. previste nel *fom* di contratto di finanziamento soci, nella lettera di accettazione dell'Accordo di Finanziamento delle parti finanziarie potrà essere inserita una dichiarazione delle parti finanziarie di voler profittare delle predette previsioni.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1419, 1° comma, del codice civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Accordo non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Accordo.

12.5 Durata

Il presente Accordo e gli obblighi da esso derivanti resteranno in vigore sino al termine del [Periodo di Responsabilità].

12.6 Tasse, imposte, spese

- (a) Tutte le spese e i costi, tasse e imposte in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Accordo e alla concessione del Finanziamento Soci Regione ivi incluse, le spese legali e notarili, ove applicabili, saranno esclusivamente a carico del Socio Rilevante.
- (b) Il Socio Rilevante manleverà e terrà indenne le Parti Finanziarie da ogni tassa, costo, onere e spesa maturati ai sensi del paragrafo (a) che precede. Rimane inteso fra le Parti che la Società e il Socio Rilevante non saranno tenuti a sostenere nessun onere, costo e/o spesa, e non avranno alcuna responsabilità di tenere indenne alcuna altra Parte, in relazione a qualsiasi tassa o imposta diretta o indiretta, incluse l'imposta di registro e l'imposta di bollo, che debba essere pagata in conseguenza del verificarsi di un caso d'uso o di registrazione volontaria ad opera di una Parte Finanziaria.

13. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

13.1 Legge regolatrice

Il presente Accordo ed ogni obbligazione anche di natura non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dal diritto italiano.

13.2 Foro competente

Fatte salve le competenze inderogabili, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o alla validità e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

14. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 14.1 Le Parti reciprocamente riconoscono e dichiarano che il presente Accordo ed ogni suo termine e condizione sono stati oggetto di negoziazione individuale tra le stesse e, per l'effetto, il presente Accordo rientra nella categoria dei contratti "che costituiscono oggetto di trattativa individuale" per i quali è prevista l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle disposizioni in materia di trasparenza emanate ai sensi dell'art. 9.1 della deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 in vigore dal mese di ottobre 2003, e delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 10 settembre 2009 in Gazzetta Ufficiale e *ss.mm.ii.* nei limiti in cui le stesse siano applicabili alle Parti Finanziarie.

- 14.2 Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto applicabili, tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., ivi inclusi i relativi provvedimenti attuativi di volta in volta emanati dalle autorità competenti, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nei limiti in cui alla stessa applicabile.
- 14.3 [In particolare, il Socio Rilevante, assume, per quanto applicabile, gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa richiamata al paragrafo che precede e si impegna ad effettuare i pagamenti previsti dal presente Accordo e dal Finanziamento Soci Regione, mediante strumenti di pagamento conformi alle prescrizioni di tale normativa indicando il seguente codice identificativo di gara (CIG) [●].]

ALLEGATO sub A
FORM - CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SOCI REGIONE

Spett.le

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

[●]

[●]

[data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento Soci Regione (Proposta)

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese tra noi recentemente intercorse, per proporVi la sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Soci Regione mediante scambio di corrispondenza, secondo i termini sotto indicati, tra:

- (1) **Regione Lombardia**, [●] in qualità di socio della Società (di seguito, il “**Socio Rilevante**”); e
- (2) **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in Via [●], [●], avente capitale sociale [interamente versato] pari a Euro [●], numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [●] e codice fiscale [●] CUP [●] - CIG [●] (di seguito, la “**Società**”);

di seguito congiuntamente denominate le “**Parti**” e ciascuna una “**Parte**”

PREMESSO CHE:

- (A) in data [●], la Società, in qualità di prestatore, e l'Agente (come di seguito definito) e CDP (come di seguito definita), in qualità di [Finanziatore Finanziamento A (come di seguito definito)], e [●] [*inserire indicazioni banche commerciali*], in qualità di [●], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento**”) suddiviso nelle seguenti linee di credito:
- linea di credito per cassa per un ammontare pari ad Euro [●] concessa dai Finanziatori Finanziamento A (la “**Quota CDP-Banche Finanziamento A**”); e
 - linea di credito per firma per un ammontare pari ad Euro [100.000.000,00] concessa dalle Banche Performance Bond (come di seguito definite) [“**Linea Performance Bond**”];

- (B) in data [●], la Società, in qualità di prestatore, e BEI (come di seguito definita):
- in qualità di [Finanziatore Finanziamento A], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] (la “**Quota BEI Finanziamento A**” e, congiuntamente alla Quota CDP-Banche Finanziamento A, il “**Finanziamento A**”) al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento BEI A**”); e
 - in qualità di [Finanziatore Finanziamento B (come di seguito definito)], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] (la “**Quota BEI Finanziamento B**”) al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento BEI B**”);
- (C) in data [●], la Società, in qualità di prestatore, e CDP, in qualità di [Finanziatore Finanziamento B], hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro [●] (la “**Quota CDP Finanziamento B**” e, congiuntamente alla Quota BEI Finanziamento B, il “**Finanziamento B**”) al fine di [●] (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento CDP B**”);
- (D) al fine di disciplinare i termini comuni dei finanziamenti di cui al Contratto di Finanziamento, al Contratto di Finanziamento BEI A, al Contratto di Finanziamento BEI B e al Contratto di Finanziamento CDP B, la Società e [le Parti Finanziarie] hanno sottoscritto un accordo quadro (il “**Common Terms Agreement**” o “**CTA**”) che integra i termini e condizioni dei finanziamenti di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono;
- (E) in data [●], la Società e, tra gli altri, il Socio Rilevante e l'Agente hanno sottoscritto un accordo di finanziamento (l’“**Accordo di Finanziamento**”), ai sensi del quale il Socio Rilevante si è impegnato, *inter alia*, a mettere a disposizione della Società, ai termini e alle condizioni e nei limiti ivi indicati, il Finanziamento Soci Regione (come di seguito definito). Copia dell'Accordo di Finanziamento è allegata al presente contratto *sub* Allegato [A];
- (F) il Socio Rilevante è titolare di una partecipazione nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro [●] ([●]), pari al [●]% del capitale sociale della Società; e
- (G) in conformità a quanto previsto nell'Accordo di Finanziamento, con il presente contratto, la Società e il Socio Rilevante intendono disciplinare i termini e condizioni del Finanziamento Soci Regione, come di seguito meglio indicato.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1. **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (come di seguito definito) e rappresentano pattuizioni valide e vincolanti per le Parti.

2. **DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE**

(a) Salvo quanto diversamente indicato, i termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente Contratto hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell'Accordo di Finanziamento.

(b) Nel presente Contratto, i termini sotto indicati avranno il seguente significato:

“**Agente**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Banche Performance Bond**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**BEI**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**CDP**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Conto Dedicato**” indica il conto corrente IBAN: [●], intestato alla Società, aperto presso [●], Agenzia [●].

“**Contratto**” indica il presente contratto di finanziamento soci, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Finanziamento A**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Finanziamento B**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Finanziamento Soci Regione**” ha il significato di cui all'Articolo 3(a) (*Concessione del Finanziamento Soci Regione*) che segue.

“**Finanziatori Finanziamento A**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Finanziatori Finanziamento B**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Periodo di Interesse**” indica [●].

“**Periodo di Responsabilità**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo di Finanziamento.

“**Tasso di Interesse**” indica [●]% per [●] o, qualora tale tasso configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso annuo di interesse inferiore di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

(c) Nel presente Contratto, ove non risulti altrimenti:

- (i) ogni termine definito utilizzato nel presente Contratto al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa;
 - (ii) un soggetto include i suoi successori ed aventi causa in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari.
- (d) In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e le previsioni di cui all'Accordo di Finanziamento, queste ultime prevarranno.

3. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI REGIONE

- (a) Il Socio Rilevante concede alla Società, che accetta, ai termini e alle condizioni indicati nel presente Contratto, un finanziamento soci subordinato per l'importo complessivo di Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) che verrà erogato dal Socio Rilevante con importi annui di Euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*) per il periodo dal 2025 al 2044 (il “**Finanziamento Soci Regione**”).
- (b) Gli importi di cui al Finanziamento Soci Regione saranno interamente dovuti dal Socio Rilevante alla Società alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
- (c) Il Finanziamento Soci Regione sarà erogato dal Socio Rilevante a favore della Società con pagamenti semestrali costanti di Euro [20.000.000,00 (*ventimilioni/00*)] versati ogni 15 giugno e 15 dicembre di ciascun anno a partire dal 15 giugno 2025 fino al 15 dicembre 2044 in conformità con il piano delle erogazioni che si allega *sub* Allegato [B], senza che sia necessario l'invio di una richiesta di utilizzo da parte della Società.
- (d) L'erogazione degli importi di cui al paragrafo che precede non è soggetta ad alcuna condizione e sarà effettuata dal Socio Rilevante a favore della Società in qualsiasi circostanza (ad esempio, tra gli altri, anche nel caso di cessazione anticipata della Concessione per qualsivoglia ragione, di risoluzione/recesso/decadenza dal beneficio del termine con riferimento ai contratti di finanziamento di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono, di perdita della qualità di socio della Società da parte del Socio Rilevante (fermo restando l'impegno di cui all'Articolo [7.1(j)] dell'Accordo di Finanziamento) ovvero nel caso in cui la Società versi in stato di insolvenza o sia oggetto di una Procedura Concorsuale o liquidatoria o di procedimenti di analoga natura).
- (e) Gli importi erogati a valere sul Finanziamento Soci Regione saranno versati dal Socio Rilevante sul Conto Dedicato.
- (f) Le previsioni di cui al presente Articolo 3 sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

4. INTERESSI E ALTRI COSTI

- (a) Gli importi erogati a valere sul Finanziamento Soci Regione matureranno interessi in misura pari al Tasso di Interesse determinato ai sensi dell'art. [XXX] comma [XXX] della Legge Regionale [XXX].

- (b) Gli interessi sono dovuti sul Finanziamento Soci Regione erogato per ciascun Periodo di Interessi e decorreranno dalla data di contribuzione sino alla data di rimborso integrale dello stesso, restando inteso che le predette somme potranno essere corrisposte dalla Società al Socio Rilevante solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità.
- (c) [Non sono previsti altri costi in relazione al Finanziamento Soci Regione].

5. RIMBORSO

- (a) Ferma restando la facoltà del Socio Rilevante e della Società di convertire il Finanziamento Soci Regione in capitale sociale della Società, la Società potrà rimborsare il Finanziamento Soci Regione solo a decorrere dal 2045, e comunque (i) successivamente alla scadenza del Periodo di Responsabilità e, in ogni caso, (ii) entro la data di scadenza naturale della Concessione, ad oggi prevista al 2060 e in conformità con quanto previsto nella Legge Regionale e nella Delibera di Giunta Regionale.
- (b) La Società non potrà rimborsare anticipatamente alcun importo dovuto ai sensi del Finanziamento Soci Regione.

6. RIPETIZIONE DEGLI IMPEGNI E DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE

- (a) Tutti gli impegni assunti dal Socio Rilevante e dalla Società ai sensi degli Articoli [6] (*Impegni della Società*) e [7] (*Impegni del Socio Rilevante*) dell'Accordo di Finanziamento sono considerati come inclusi anche nel presente Contratto.
- (b) In aggiunta a quanto precede, il Socio Rilevante si impegna a fornire alla Società e in copia all'Agente, per ciascuna rilevante annualità, evidenza dell'avvenuta adozione della delibera del Consiglio Regionale con la quale il Socio Rilevante approvi il bilancio di previsione finanziario nel quale risultino iscritti gli stanziamenti relativi al Finanziamento Soci Regione e nel quale sia vincolata irrevocabilmente, per la suddetta annualità, la somma di Euro [40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*)] a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario al fine garantire la copertura finanziaria necessaria in relazione al Finanziamento Soci Regione.
- (c) Il Socio Rilevante ripete le dichiarazioni e le garanzie di cui all'Articolo [8] (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo di Finanziamento in conformità all'Articolo [8.12] (*Ripetizione*) dello stesso e con riferimento agli avvenimenti e circostanze esistenti alla data di ripetizione.
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 6 sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1411 del codice civile.

7. POSTERGAZIONE E SUBORDINAZIONE

- (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo che segue, il Finanziamento Soci Regione sarà subordinato e postergato (quanto a capitale, interessi, e qualsiasi altro onere ed importo dovuto dalla Società) all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità

e potrà essere rimborsato solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità e comunque entro la data di scadenza naturale della Concessione.

- (b) In caso di fallimento della Società, i crediti del Socio Rilevante derivanti dal Finanziamento Soci Regione saranno da qualificarsi quali crediti condizionati all'integrale pagamento di ogni ammontare dovuto dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari, e saranno soggetti alle disposizioni di cui agli Articoli 55, comma 3 e 96, comma 3, della Legge Fallimentare (o alle analoghe disposizioni del Codice della Crisi).
- (c) Il Socio Rilevante riconosce e accetta che, ricorrendone i presupposti di legge, il rimborso degli importi erogati a titolo di Finanziamento Soci Regione sarà subordinato anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2467 del codice civile (ove applicabile).
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 7 sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1411 del codice civile.

8. **CESSIONE**

- (a) Fatta eccezione per la Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante e fermo restando quanto previsto e consentito dai Documenti Finanziari, il Socio Rilevante e la Società non potranno cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti e/o obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
- (b) Le previsioni di cui al presente Articolo 8 sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1411 del codice civile.

9. **COMUNICAZIONI**

- (a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, lettera raccomandata a/r, posta elettronica o posta elettronica certificata.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- (c) Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
 - (i) se indirizzate al Socio Rilevante:

[●]

Via [●]

Attenzione:[●]

Email: [●]

PEC: [●]

(ii) se indirizzate alla Società :

[●]

[●]

Via [●]

Fax [●]

Attenzione: [●]

Email: [●]

PEC: [●]

ovvero al diverso indirizzo email o PEC che ciascuna Parte potrà notificare all'altra con gli stessi mezzi e con un preavviso scritto di almeno [[●] ([●])] Giorni Lavorativi.

10. **NULLITÀ PARZIALE**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1419, 1° comma, del codice civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Contratto.

11. **TASSE, IMPOSTE, SPESE**

Tutte le spese, tasse, imposte e i costi in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Contratto, ivi incluse, senza limitazione alcuna, l'imposta di registro, le spese legali, notarili e di registrazione, nonché ogni altra tassa o spesa che sia o possa divenire dovuta saranno esclusivamente a carico del Socio Rilevante.

12. **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- (a) Ciascuna Parte si impegna a rispettare tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., ivi inclusi i relativi provvedimenti attuativi di volta in volta emanati dalle autorità competenti, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nei limiti in cui alla stessa applicabile.
- (b) [In particolare, il Socio Rilevante, assume, per quanto applicabile, gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa richiamata al paragrafo che precede e si impegna ad effettuare i pagamenti previsti dal presente Contratto, mediante strumenti di pagamento conformi alle prescrizioni di tale normativa indicando il seguente codice identificativo di gara (CIG) [●].]

13. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Contratto ed ogni obbligazione anche di natura non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dal diritto italiano.

- (b) Fatte salve le competenze inderogabili, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o alla validità e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Regione Lombardia

Nome:

Carica:

Autorizzato in forza di:

Allegato A: Accordo di Finanziamento

Allegato B: Piano delle erogazioni del Finanziamento Soci Regione

ALLEGATO 2

PIANO DELLE EROGAZIONI DEL FINANZIAMENTO SOCI REGIONE

	15-giu	15-dic	
2025	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2026	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2027	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2028	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2029	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2030	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2031	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2032	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2033	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2034	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2035	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2036	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2037	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2038	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2039	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2040	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2041	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2042	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2043	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
2044	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €

800.000.000,00 €

* * *

Se siete d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente (compresi gli allegati) su Vostra carta e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di integrale accettazione.

Distinti saluti.

Regione Lombardia

in qualità di Socio Rilevante

Nome: _____

Titolo: _____